

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____ aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze...

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

ART. 1

(Misure di rafforzamento organizzativo)

≠ All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica

in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate alla Tabella A dell'allegato 1 e alla Tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.

7. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 3, le parole «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le parole «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti «è pari a 7».

9. All'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

b) al secondo periodo, le parole «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2021».

10. Al comma 1-ter dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “al 30 per cento” sono sostituite con le seguenti parole “al 40 per cento” e le parole “al 15 per cento” sono sostituite con le seguenti parole “al 30 per cento”.

11. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del Regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni di cui al comma 9, primo periodo, nonché quelle del citato Regolamento previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il predetto personale rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'art. 12, comma 4”.

12. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera c), dopo le parole «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «, nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;

b) al comma 7-bis, le parole «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità governativa competente».

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 pari ad euro.....si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2021, n. 234. **(IN ATTESA MEF)**

ART. 2

(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

2. Sono abrogati:

- a) il comma 3-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.
3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

ART. 3

(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al precedente comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.»

3. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a € 9.593.409,91, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le risorse del fondo non assegnate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari ad euro 20.046.223,46, sono redistribuite per gli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 28 dicembre 2022, n. 197 e sono destinate al contributo per la spesa dei segretari comunali dei comuni fino a 5.000 abitanti. (ok, ma attesa riformulazione RGS)

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1 »;

5. Ai fini di potenziare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.».

6. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

7. Per il triennio 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. (in verifica MEF)

ART. 4

(Misure urgenti per il funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione)

1. All'articolo 250, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola «lavoro» è sostituita dalla seguente: « tirocinio »;

2) dopo le parole «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;

b) al comma 4 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

ART. 5

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea specialistica;
- c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
- d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

- a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
- b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili;
- c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione;
- e) la valutazione delle prove e dei titoli;
- f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
- g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, e 423 e 430.

7.1 Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

- a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;
- b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;
- c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data del bando di concorso.»;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

- a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
- b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
- c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;
- d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;

2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».

3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascun grado di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **(riformulazione MEF commi da 2 a 4)**
5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 11.
7. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
8. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
9. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5, 6 e 7, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
11. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
12. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: “dell'abilitazione all'insegnamento” sono soppresse.

13. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

b) il comma 3-bis è abrogato. **(In valutazione Ministro affari europei)**

ART. 6

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-24 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l’assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all’area degli assistenti, di cui alla TABELLA B-ALLEGATO 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l’accesso all’area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. L’incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area funzionale di cui alla TABELLA B-ALLEGATO 2 nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall’articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall’articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233».

3. All’articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «, fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 34 le parole da «La destinazione» a «con l’estero.» sono soppresse;

b) all’articolo 179, comma 3, dopo le parole «tre mezzi» sono aggiunte le seguenti parole: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».

ART. 7

(Misure per il potenziamento del Ministero della difesa)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di 6 unità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 201.153 per

il 2023 e pari a euro 268.204 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente».

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16:
- 1) al comma 1:
 - 1.1 alla lettera e), le parole: “due uffici centrali” sono sostituite dalle seguenti: “tre uffici centrali”;
 - 1.2 alla lettera g), le parole: “Commissariato generale per le onoranze ai Caduti” sono sostituite dalle seguenti: “Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa”;
 - 2) al comma 2, dopo le parole: “l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo” sono inserite le seguenti: “; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento”;
- b) all'articolo 18, rubrica e commi 1 e 2, le parole “Commissario generale per le onoranze ai caduti”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa” e la parola “Commissario” ovunque ricorra è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
- c) all'articolo 254 le parole: “Commissariato generale per le onoranze ai Caduti”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa”;
- d) all'articolo 266:
- 1) al comma 1, le parole “Commissario generale per le onoranze ai Caduti” sono sostituite dalle seguenti: “capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa” e la parola “Commissario” è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
 - 2) al comma 2, le parole “del Commissariato” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Ufficio” e la parola “Commissario”, ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
 - 3) al comma 3, la parola “Commissario” è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
 - 4) al comma 4, le parole “il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa” e la parola “Commissario” è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
- e) all'articolo 267:
- 1) la parola “Commissario” ovunque ricorre è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
 - 2) al comma 5, le parole “del Commissariato generale per le onoranze ai caduti”, sono sostituite dalle seguenti: “dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa”;
- f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276 la parola “Commissario” ovunque ricorre è sostituita dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
- g) all'articolo 567:
- 1) al comma 1, le parole “al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti” sono sostituite dalle seguenti: “all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa”;
 - 2) al comma 2, le parole “Commissario generale” sono sostituite dalle seguenti: “capo dell'Ufficio”;
- h) all'articolo 689:
- 1) al comma 1, dopo le parole «lingue estere», sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;
 - 2) al comma 2:
 - 1.1) le parole «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1» e

1.2) dopo le parole «insegnante della lingua estera», sono inserite le seguenti: “o della materia di interesse professionale»;

1.3) dopo le parole «della lingua», sono inserite le seguenti: «o della materia»;

3) al comma 3, dopo la parola «assegna», sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;

i) dopo l'articolo 2205, è inserito il seguente:

«Art. 2205-*bis*.

Concorsi straordinari per il reclutamento in servizio permanente di medici e infermieri militari

1. Il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664;

b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-*bis*.

2. I posti a concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui al comma 1, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali medici e i sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-*bis*, lettera b).».

1) all'articolo 2247-*bis*, comma 2, lettera a), le parole “dal generale di divisione” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano”.

3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1, e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del *procurement* militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabelle A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.

4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di due posizioni di livello dirigenziale non generale dalla relativa dotazione organica del Ministero della difesa.

ART. 8

(Nomina sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

1. All'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-*quinquies*, è aggiunto il seguente: «13-*sexies*. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata "Arsenale militare e area militare contigua molo carbone" situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» (IN VALUTAZIONE)

ART. 9

(Misure in materia di attività di alto contenuto specialistico)

1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

ART. 10

(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400,00 si provvede per il 2023, quanto a euro 1.500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad ulteriori euro 1.500.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, infine, quanto a 1.911.400 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11

(Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. **Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale secondo la normativa vigente.** L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.”

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata la spesa di 238.380 euro per l'anno 2023 e di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

ART. 12

(Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

1. All'articolo 17-*septies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;
- b) al secondo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse;

ART. 13

(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis* Per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata «Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;

b) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: «L'Unità di missione di cui al comma 1-*bis* svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche».

2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'Allegato 1.

3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, una struttura di missione denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale, di livello dirigenziale non generale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente

amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrato nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute così come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.

4. All'art. 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « è autorizzato, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, » sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole «7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 29 unità di dirigenti sanitari e ». (Valutazione MEF)

ART. 14

(Misure per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, della Guardia di Finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria)

1. All'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il secondo periodo è soppresso.

2. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica modificata dal comma 3, lettera a).

4. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 4, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 4.

5. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

b) al comma 1 dell'articolo 829:

1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

2) la lettera *b-bis* è sostituita dalla seguente: «*b-bis* ispettori: 103»,

3) dopo la lettera *b-bis*, è aggiunta la seguente: «*b-ter*) appuntati e carabinieri: 3».

6. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma *1-ter* è aggiunto il seguente:

«*1-quater*. A decorrere dal **1° gennaio 2023**, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.897 unità.»;

b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

7. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

«Capo II-*bis*.

CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ART.19-*bis*

(Carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. La carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

b) medico principale;

c) medico capo;

d) medico superiore;

e) primo dirigente medico;

f) dirigente superiore medico.

2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-*bis* allegata al presente decreto.

3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-*ter* di equiparazione allegata al presente decreto.

4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la

regolazione dell'attività libero professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Art 19-ter

(Attribuzioni dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. I medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia Penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia Penitenziaria;

c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;

d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia Penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria;

g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della Polizia Penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.

3. I medici del Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»

b) dopo la tabella D sono aggiunte le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto;

c) per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b), il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

8. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di fronteggiare le straordinarie esigenze, connesse, tra l'altro, alla numerosità delle verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 662-*bis*, 662-*ter* e 662-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 965 unità nei ruoli delle Forze di polizia per gli anni dal 2023 al 2028, di cui 302 unità per la Polizia di Stato non prima del 1° settembre di ciascun anno, 371 unità per l'Arma dei carabinieri non prima del 1° settembre del 2023, 289 unità per il Corpo della guardia di finanza non prima del 1° giugno di ciascun anno, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella C di cui all'allegato 8, che costituisce parte integrante del presente decreto.

9. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2026, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 662, per un numero di:

1) 447 unità a decorrere dal 1° settembre 2023, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti sanitari o dei dirigenti ginnico-sportivi;

2) 169 unità a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei

direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di una unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di una unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e nella declaratoria relativa agli incarichi di funzione dei dirigenti generali, dopo le parole «della difesa civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti «Comandante dei vigili del fuoco di Roma»;

d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti sanitari e del ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.*»;

e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera

- a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
- m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- n) è inoltre autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
- o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera m), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera m), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera m), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale.»;

2) al terzo comma, la parola «più» è soppressa;

b) all'articolo 16:

1) al quarto comma, alla lettera c), la parola «più» è soppressa;

2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale.».

13. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata per l'anno 2023, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio.

14. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "venticinque";

b) il numero "531.000" è sostituito dal seguente: "790.000".

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13 e 14, pari a 521.995 euro nel 2023, 813.482 euro nel 2024, 826.277 euro nel 2025, 837.392 euro nel 2026, 839.073 euro nel 2027, 839.073 euro nel 2028, 840.754 euro nel 2029, 840.574 euro nel 2030, 848.288 euro nel 2031, 854.141 euro nel 2032, 854.141 euro a decorrere dal 2033, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 15

(Disposizioni in materia di esclusione opzionale del massimale contributivo)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».

2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

ART. 16

(Disposizioni in materia di fondo anticipazioni di liquidità)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

2. Anche al fine di tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2022, gli accantonamenti a carico della Regione autonoma della Valle d'Aosta sono ridotti di tre milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (IN ATTESA RIFORMULAZIONE MEF)

3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.

4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 1 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

ART. 17

(Misure per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le disposizioni di cui al citato articolo 6. (IN ATTESA RIFORMULAZIONE)

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 18

(Disposizioni in materia di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole «per le gestioni previdenziali esclusive» sono inserite le seguenti parole «, per le gestioni previdenziali sostitutive» e dopo le parole «nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.» sono inserite le seguenti parole «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano

anche nelle ipotesi di gestioni previdenziali che, per espressa previsione normativa, sono state trasferite all'INPS da altri enti previdenziali».

2. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017.

ART. 19

(Misure di potenziamento della capacità amministrativa del Dipartimento dello sport)

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché garantire il controllo analogo su Sport e salute Spa presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri opera un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità di terza area – F1, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2023 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto 1° ottobre 2012 sopra citato.

3. L'attuale organizzazione del Dipartimento per lo Sport resta ferma sino alla emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma...

Capo II

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica

ART. 20

(Riorganizzazione di Formez PA)

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;

1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;

2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;

2) al comma 3 le parole: “di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR”.

2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto Commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

ART. 21

(Misure urgenti per il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

1. Al fine di rendere più incisiva e razionale l'attività di supporto svolta da ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.

2. ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente

del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

4. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati nella prima assemblea, che il Ministero del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo.

5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

6. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.

7. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

8. La soppressione dell'ente pubblico ENIT- Agenzia nazionale del turismo ha effetto dalla costituzione della società ENIT S.p.A., del quale esercita le relative funzioni. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, che ne determina scopi, patrimonio e organizzazione. Tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla predetta data, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tal fine, entro sei mesi dalla soppressione il commissario liquidatore, nominato con decreto del Ministro del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.

9. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT, sono definiti:

- a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT;
- b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT;
- c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;
- d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

10. Il personale a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato, in servizio presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto viene contestualmente trasferito a ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

10. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e con funzioni di predisposizione e gestione del bilancio del Ministero, e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, pianificazione e programmazione strategica, monitoraggio e verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non

generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del r.u.p.;

c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».

11. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 3, **dell'articolo 1**. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9, pari a euro ~~40~~ **5** milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

ART. 22

(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore. (In valutazione)

ART. 23

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 le parole “*per l'anno 2032*” sono sostituite dalle parole “*a decorrere dall'anno 2032*”;
- b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - aa) al primo periodo sono eliminate le parole: “*pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,*”;
 - bb) alla lettera a) le parole “*per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032,*” sono sostituite dalle seguenti “*a decorrere dall'anno 2024*”;
 - cc) alla lettera b) le parole “*per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032*” sono sostituite dalle seguenti “*a decorrere dall'anno 2023*”;
 - dd) alla lettera c) sostituire ove ricorrono le parole “*per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032*” con le seguenti “*a decorrere dall'anno 2023*”;
 - ee) alla lettera d) le parole “*per l'anno 2032*” con le parole “*a decorrere dall'anno 2032*”;
 - ff) alla lettera e) le parole “*per ciascuno degli anni 2031 e 2032*” sono sostituite dalle seguenti “*a decorrere dall'anno 2031*”.

ART. 24

(Assunzioni straordinarie nel Corpo della Capitanerie di Porto)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 585, comma 1, le lettere da “h-octies)” a “h-duovices”, sono sostituite dalle seguenti:
 - h-octies) per l'anno 2024 : **97.031.795,09,**
 - h-novies) per l'anno 2025 : **105.416.494,89,**
 - h-decies) per l'anno 2026 : **109.921.165,70,**
 - h-undecies) per l'anno 2027 : **113.230.459,80,**
 - h-duodecim) per l'anno 2028 : **115.737.822,25,**
 - h-terdecies) per l'anno 2029 : **116.115.955,81,**
 - h-quaterdecies) per l'anno 2030 : **116.488.988,41,**
 - h-quinquiesdecies) per l'anno 2031 : **117.377.743,00,**
 - h-sexiesdecies) per l'anno 2032 : **118.237.405,20,**
 - h-septiesdecies) per l'anno 2033 : **119.152.841,71,**
 - h-duodevicies) per l'anno 2034 : **120.314.942,61,**
 - h-undevicies) per l'anno 2035 : **121.381.042,72,**
 - h-vicies) per l'anno 2036 : **121.931.421,83,**
 - h-unvicies) per l'anno 2037 : **122.326.633,34,**
 - h-duovicies) per l'anno 2038 : **122.610.501,83:**
- b) all'articolo 812 bis sostituire il numero: “454”, con il numero “455”.
- c) all'articolo 814, comma 1, il numero “273” è sostituito dal numero “313”:
- d) all'articolo 814, comma 1 bis) lettera c), il numero “118” è sostituito dal numero “119”:
- e) all'articolo 814, comma 3, dopo le parole “2.100 unità” sono aggiunte le seguenti: “sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024; 2140 unità per l'anno 2025; 2160 unità per l'anno

2026; 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028”.

f) all'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è così sostituita “a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente”.

g) il Quadro X della Tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dal Quadro X di cui all'allegato “X”, che è parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini del comma 1 lett b), c), d) e) ed f) è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, 567.840 a decorrere dall'anno 2029.

Capo III

Disposizioni finanziarie e finali

ART. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2 e 3, pari ad oneri.....si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 26

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Amministrazioni	Incremento dotazioni organiche			
	Dir. 1 [^] f.	Dir. 2 [^] f.	Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero dell'interno	-	1 ⁽¹⁾	300	-
Ministero della cultura	5	6 ⁽²⁾	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	20 ⁽³⁾	-	-
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	3 2	10 6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4 ⁽⁴⁾	-	-	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero delle imprese e del made in Italy	-	2 ⁽⁵⁾	-	-
Ministero della difesa	2			
ANVUR	-	-	15 ⁽⁶⁾	-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	50⁽⁷⁾	-
			AREA III - F1	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100
			Categoria A -F1	Categoria B -F3
Ministero del turismo	2⁽⁸⁾	4⁽⁹⁾	75	60
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1⁽¹⁰⁾	1⁽¹⁰⁾		
Ministero dell'economia e delle finanze	1⁽¹¹⁾	1⁽¹²⁾	20⁽¹²⁾	

1) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;

2) di cui un'unità da assegnare presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 5, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;

3) di cui 10 da destinare ai Provveditorati interregionali e 10 alle Direzioni Generali Territoriali;

4) di cui 2 con compiti di consulenza, studio e ricerca;

5) da assegnare all'“Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti”;

6) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile;

7) con profilo amministrativo-giuridico-contenzioso;

8) trattasi di incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

9) di cui n. 2, incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

10) per il potenziamento del Dipartimento dello sport;

11) Incarico di consulenza, studio e ricerca, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

Amministrazioni	Dir. 1[^] f.	Dir. 2[^] f.	Assunzioni straordinarie	
			Area Funzionari	Area Assistenti
Ministero dell'interno	1⁽¹⁾	-	300	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	20⁽²⁾	-	-
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	-	-	-	100
Ministero delle imprese e del made in Italy	-	4⁽³⁾	-	-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2	10-6	60	30
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	4	-	-	-
Ministero dell'università e della ricerca	2	2	-	-
Ministero della cultura	5	6⁽⁴⁾	-	-
Ministero della difesa	2			
ANVUR	-	-	15⁽⁵⁾	-
AGENAS	-	3	63	6
		Dir. 2[^] f.	AREA III - F1	AREA II - F2
Avvocatura dello Stato	2	-	-	100
Ministero del turismo	2	4	75	60
Ministero del lavoro e per le politiche sociali	-	-	50	-
Ministero dell'economia e delle finanze	1⁽⁶⁾	1⁽⁶⁾	20⁽⁷⁾	
		Dir. 2[^] f.	Categoria A-F1	Categoria B-F3
Presidenza del Consiglio dei ministri	1⁽⁸⁾	1⁽⁸⁾	60⁽⁹⁾	40⁽¹⁰⁾
		Dir. 2[^] f.	Dir. 2[^] f. Professioni sanitarie	Area Funzionari

Ministero della salute	-	12 ⁽⁹⁾ 1 ⁽¹¹⁾	35 1 ⁽¹¹⁾	2 ⁽¹²⁾
------------------------	---	---	--	--------------------------

- 1) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;
- 2) di cui 10 da destinare ai Provveditorati interregionali e 10 alle Direzioni Generali Territoriali;
- 3) di cui 2 a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;

- 4) di cui un'unità da assegnare presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 5, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
- 5) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile;
- 6) Incarico di consulenza, studio e ricerca, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- 7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato–Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).
- 8) Per il potenziamento del Dipartimento per lo sport;
- 9) di cui 60 unità per il Dipartimento della protezione civile;
- 10) di cui ~~30~~ **40** unità per il Dipartimento della protezione civile;
- 11) di cui un dirigente sanitario e 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “*Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale*”, istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
- 12) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata “*Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale*”; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.

Allegato 3

(articolo 14, comma, lettera a)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Tabella A
(articolo 2)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
Carriera dei funzionari di Polizia			
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	35 (39 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 (716 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 700 a	Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento

		decorrere dal 1° gennaio 2027)	della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
	Vice questore e Vice questore aggiunto	1.595 (1.524 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.349 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o

		ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.
Commissario capo Commissario Vice Commissario	1.969 (1.816 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.537 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
Dotazione complessiva Carriera funzionari	4.500 (3.821 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
Ruolo degli ispettori Vice ispettore		17.481 (18.043 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 18.291 a decorrere dal 1° gennaio 2027)
Ispettore		
Ispettore capo		
Ispettore superiore		
Sostituto commissario		5.643
Dotazione complessiva ispettori		23.124 (23.686 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 23.934 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

	Ruolo dei sovrintendenti		24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.145 a decorrere dal 1° gennaio 2023 , 24.170 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)
	Vice sovrintendente		
	Sovrintendente		51.870 (51.920 a decorrere dal 1° gennaio 2025 , 51.970 a decorrere dal 1° gennaio 2026 , 51.990 al 1° ottobre 2026, 52.060 a decorrere dal 1° gennaio 2027 , 52.090 al 1° ottobre 2027, 52.120 a decorrere dal 1° gennaio 2028 , 52.150 al 1° ottobre 2028, 52.190 al 1° ottobre 2029, 52.230 al 1° ottobre 2030 e 52.500 al 1° ottobre 2031)
	Sovrintendente capo		
	Ruolo degli agenti e assistenti		
	Agente		
	Agente scelto		
	Assistente		
Assistente capo			

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

Tabella A
(articolo 1)

**RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI
TECNICI**

Agente Tecnico

Agente Tecnico Scelto

Assistente Tecnico

Assistente Tecnico Capo

n. 1.020 (1.029 a decorrere dal 1° gennaio 2025)

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico

n. 1.838 (**1.665 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 856** a decorrere dal 1° gennaio 2027)

Sovrintendente Tecnico Capo

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico

Ispettore Tecnico

n. 1.320 (**1.356 a decorrere dal 1° gennaio 2023**)

Ispettore Tecnico Capo

Ispettore Tecnico Superiore

Sostituto Commissario Tecnico

n. 580

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

Commissario tecnico

Commissario capo tecnico

70 (73)**

90 (93)**

22

29 (39)*

50 (52)**

*Incremento delle dotazioni organiche

entro il 1 gennaio 2027

**** Incremento delle dotazioni organiche a decorrere dal 1° gennaio 2023**

Dirigente generale tecnico	2	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13 (14 a decorrere dal 30 giugno 2022)	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	135 (138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-
Direttore tecnico capo		

		logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20 (22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.
Direttore tecnico superiore	135 (138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con
Direttore tecnico capo		

		funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	32 (40)*	Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	60 (62)**	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione entro il 1° gennaio 2027		
** Incremento della dotazione a decorrere dal 1° gennaio 2023		

Allegato 5

(articolo 14, comma, lettera c)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

Tabella A**CARRIERA DEI MEDICI**

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130

Medico principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	11	Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.
E	Primo dirigente medico	36 (38 a decorrere dal 1° gennaio 2023)	Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.
	Medico superiore Medico capo	185	Vice direttore di ufficio di rango divisionale o - di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.
		(195 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 200 a	

		decorrere dal 31 dicembre 2025)	
--	--	---------------------------------------	--

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione iniziale

5

Medico veterinario principale

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
E	Primo dirigente medico veterinario	1	Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio
	Medico veterinario superiore Medico veterinario capo	7	Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.

Allegato 6

(articolo 14...., comma 8)

Aggiunge la tabella D-bis al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Tabella D-bis

(articolo 19-bis)

**DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA**

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA
	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO	3
	PRIMO DIRIGENTE MEDICO	16
	MEDICO SUPERIORE MEDICO CAPO	32
	MEDICO PRINCIPALE MEDICO	51
	TOTALE	102

Allegato 7

(articolo 14, comma 8)

Aggiunge la tabella D-ter al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Tabella D-ter

(articolo 19-duodecies)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale della carriera dei medici

QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA	QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA
DIRIGENTE GENERALE DI POLIZIA PENITENZIARIA	_____
DIRIGENTE SUPERIORE DI POLIZIA PENITENZIARIA	DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	PRIMO DIRIGENTE MEDICO
DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO SUPERIORE
DIRIGENTE AGGIUNTO DI POLIZIA PENITENZIARIA	MEDICO CAPO
COMMISSARIO CAPO	MEDICO PRINCIPALE
COMMISSARIO	MEDICO

Tabella C

**Autorizzazione all'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive
965 unità nei ruoli delle Forze di polizia per gli anni dal 2023 al 2028**

Amministrazione e ruoli del personale	Numero annuo di assunzioni straordinarie											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Polizia di Stato												
Carriera dei funzionari di polizia – qualifica di commissario	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carriera dei funzionari tecnici di polizia – qualifica di commissario tecnico	8 (di cui: 3 del ruolo ingegneri; 3 del ruolo fisici e 2 del ruolo psicologi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli ispettori tecnici	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	50	50	70	30	0	0	0	0	0	0
Ruolo degli agenti e assistenti tecnici	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arma dei carabinieri												
Categoria ufficiali – ruolo tecnico	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingente per la tutela della salute – ruolo ispettori	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingente per la tutela della salute – ruolo appuntati e carabinieri	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo ispettori	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo appuntati e carabinieri	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guardia di finanza												

Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ruolo appuntati e finanziari	56	56	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato 9

(articolo 14, comma ..., lettera d)

Sostituisce la tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Tabella A

(prevista dagli articoli 1, 29, 68, 124, 129, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Allegato 10

(articolo 14, comma ..., lettera d)

Sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Tabella B

(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili